

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1386-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica, nella seduta del 12 dicembre 1973

modificato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati, nella seduta del 19 dicembre 1973 (V. Stampato n. 2597)

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, ZUCCALÀ, ARIOSTO, MAZZEI, BRUGGER, RUSSO Luigi, MANENTE COMUNALE, ZUGNO e AVEZZANO COMES

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 dicembre 1973

Interventi straordinari a favore della pesca marittima e modificazioni al decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 — recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi — convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, come modificato dalla legge di conversione 15 novembre 1973, n. 733, è sostituito dal seguente:

« I quantitativi di benzina agevolata previsti dalla lettera B), punto 2), lettere a), b)

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

e c) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sono elevati rispettivamente a litri 18, 14 e 11 ».

Art. 2.

L'articolo 1-bis aggiunto al decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, con l'articolo unico della legge di conversione 15 novembre 1973, n. 733, è sostituito dal seguente:

« L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i carburanti agevolati per uso agricolo è ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1974 ».

Art. 3.

Per ciascun natante abilitato alla pesca marittima professionale è concesso, limitatamente all'esercizio 1974, un contributo straordinario commisurato al migliatico percorso nell'esercizio medesimo.

L'erogazione dei contributi di cui al precedente comma sarà effettuata con le modalità e con i criteri che saranno determinati con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, integrato da tre rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle associazioni sindacali a base nazionale.

Art. 4.

Per provvedere alla concessione dei contributi di cui al precedente articolo è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni da iscrivero nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1974.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis.

« *Identico.* »

Identico. »

Art. 4.

All'articolo 4 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito con modificazioni nella legge 15 novembre 1973, n. 733, sono aggiunti i seguenti commi:

« All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 2-bis, valutato in lire

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6.000 milioni per l'anno finanziario 1974, si fa fronte utilizzando per un corrispondente importo le maggiori entrate di cui al precedente comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Soppresso.

Art. 5.

Identico.